



Bollo auto: che succede se non si paga la tassa automobilistica

Autore : Redazione

Data: 01/05/2018

Le conseguenze tipiche per chi non paga il bollo auto sono il fermo amministrativo, l'arrivo della cartella esattoriale e il pignoramento.

Hai dimenticato di pagare il bollo auto e ora temi che ti possa arrivare una cartella esattoriale con le sanzioni tributarie o, peggio ancora, il fermo amministrativo. In realtà le sanzioni per **chi non paga il bollo auto** non si esauriscono qui: una disposizione di legge - per quanto, in questo caso, poco applicata - prevede anche la radiazione del veicolo dal Pra tutte le volte in cui gli arretrati della tassa automobilistica sono superiori a tre annualità. A questo punto l'unica ancora di salvezza è sperare nella prescrizione (anch'essa si compie dopo tre anni). Tuttavia la



prescrizione può essere sempre interrotta con una diffida di pagamento o con la notifica dell'accertamento da parte della Regione o dell'Agenzia delle Entrate. Ma procediamo con ordine e vediamo **cosa succede se non si paga il bollo auto.**

Bollo auto: pagamento e scadenza

Il bollo auto viene gestito dalle Regioni e delle Province autonome di Bolzano e Trento. Invece in Friuli Venezia Giulia e in Sardegna il bollo auto è gestito dall'Agenzia delle Entrate. Si tratta di una tassa annuale. Deve pagarla chi, il giorno della scadenza, risulta intestatario del veicolo anche se dopo poco intende venderlo o l'ha acquistato alcune settimane prima. Non c'è possibilità di "traslare" il bollo pagato per la vecchia auto sulla nuova appena acquistata.

Quanto al termine ultimo per il versamento, il pagamento del bollo auto dell'anno in corso va effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. Per esempio se il bollo è scaduto il 31 dicembre 2017 deve essere pagato entro e non oltre il 31 gennaio 2018.

Non c'è possibilità di rateizzare il pagamento della tassa automobilista che va versata pertanto tutta in una volta.

Sul punto leggi [Bollo auto: come funziona la tassa automobilistica?](#)

Bollo auto non pagato: quando si prescrive il debito?

Chi non versa il bollo auto e non riceve, per tre anni di fila, nessuna richiesta di pagamento, può considerarsi libero da ogni obbligo tributario. Egli infatti può contare sul fatto che il debito è **caduto in prescrizione**. Tuttavia, per far valere la prescrizione è necessario tenere in considerazione le seguenti regole:

- i tre anni non si calcolano a partire dal giorno in cui è scaduto il pagamento (regola valida per tutti i comuni debiti) ma **dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è scaduto il pagamento**. Così, ad esempio, per il bollo auto da pagare nel 2018, il termine dei tre anni inizia a decorrere dal 1° gennaio 2019; il debito cade in prescrizione il 31 dicembre 2021. Per cui ogni richiesta di pagamento pervenuta a partire dal 1° gennaio 2022 non ha alcun valore e non deve essere soddisfatta;
- nel corso dei tre anni non deve essere intervenuta alcuna richiesta di pagamento da parte dell'ente titolare del credito o dell'agente della riscossione. Ogni diffida, avviso di accertamento, cartella di pagamento o



fermo amministrativo **interrompe la prescrizione** e la fa decorrere dal giorno successivo. In altri termini, la prescrizione potrebbe non verificarsi mai se, prima della scadenza del triennio, il debitore viene messo puntualmente in mora.

Il termine di prescrizione dei tre anni vale anche dopo la **notifica della cartella di pagamento** e benché questa non venga impugnata divenendo così definitiva (chiarimento importante quest'ultimo fornito nel 2016 dalle Sezioni Unite della Cassazione). Così l'automobilista a cui viene notificata la cartella esattoriale ma dopo di questa, per tre anni consecutivi, non fa seguito alcuna azione esecutiva né una diffida, è libero dal debito.

Arretrati bollo auto: quali sono le sanzioni per chi vuol pagare?

Il mancato pagamento del bollo auto comporta una serie di conseguenze, tutte però di carattere tributario e patrimoniale. Non ci sono conseguenze penali per l'evasione del bollo auto. Vediamo dunque, più da vicino, **cosa rischia chi non paga il bollo auto**.

Con l'accertamento del mancato versamento del bollo auto nei termini di legge scatta innanzitutto l'applicazione delle sanzioni e degli interessi. Questi vengono automaticamente addebitati al proprietario dell'auto anche se non gli viene inviata alcuna diffida.

Chi si vuole regolarizzare può sempre versare la tassa automobilistica in ritardo evitando le ulteriori conseguenze sanzionatorie (di cui a breve parleremo) come il pignoramento e il fermo amministrativo. Prima ci si attiva ad estinguere il debito, maggiore è lo sconto sulle sanzioni. Il contribuente infatti può usufruire del cosiddetto **ravvedimento operoso** grazie al quale si può ridurre l'entità delle sanzioni. Sanzioni che vengono così determinate:

Pagamento arretrati bollo auto entro 14 giorni

sanzione pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo;

Pagamento arretrati bollo auto dal 15° al 30° giorno

sanzione pari all'1,5% dell'importo originario della tassa automobilistica;



Pagamento arretrati bollo auto dal 31° al 90° giorno

sanzione pari all'1,67% dell'importo originario della tassa automobilistica;

Pagamento arretrati bollo auto dal 91° giorno a 1 anno

sanzione pari al 3,75% dell'importo originario della tassa automobilistica;

Pagamento arretrati bollo auto oltre 1 anno

sanzione pari al 30% della tassa dovuta oltre gli interessi moratori da calcolare per ogni semestre di ritardo (fino al 30/06/2003 2,5%, dal 01/07/2003 al 31/12/2009 1,375% e dal 01/01/2010 1%).

Bollo auto non pagato: l'avviso di accertamento

La prima conseguenza per chi non paga il bollo auto è il ricevimento dell'**avviso di accertamento** con cui viene accertata l'evasione fiscale. Ricordiamo che il bollo auto si paga per il semplice fatto di essere proprietari del veicolo e non per aver messo in circolazione il veicolo (come invece avviene per l'assicurazione). Con la conseguenza che chi non usa la macchina perché è malato, è invalido o semplicemente non ha i soldi per l'assicurazione è comunque tenuto al versamento della tassa.

A spedire l'avviso di accertamento è l'ente titolare del credito ossia la Regione, le Province autonome di Trento e Bolzano oppure, in Friuli Venezia Giulia e in Sardegna, l'Agenzia delle Entrate.

Come anticipato, se l'avviso di accertamento arriva dopo tre anni a partire dal 1° gennaio dell'anno dopo quello in cui il bollo doveva essere pagato, si verifica la prescrizione e non bisogna più pagare.

Chi non ha mai ricevuto l'avviso di accertamento può impugnare il successivo atto con cui gli viene intimato il versamento dell'imposta. Difatti, l'**avviso di accertamento è necessario per mettere in mora l'automobilista**; esso viene infatti definito «atto presupposto» o «atto prodromico»: senza di esso tutta la successiva procedura di riscossione forzata è nulla.

Leggi anche [Bollo auto Regione per Regione](#)



Bollo auto non pagato: l'iscrizione a ruolo

Il successivo atto che viene posto in essere nei confronti di chi non ha pagato il bollo auto è l'**iscrizione a ruolo**. Si tratta di un atto interno con cui la Regione formalizza il proprio credito su un documento (appunto detto «il ruolo»). Il ruolo viene trasmesso all'Agente della Riscossione locale (può trattarsi anche di Agenzia Entrate Riscossione). In questo modo all'esattore viene data delega per l'avvio di tutte le procedure esecutive e cautelari necessarie a recuperare l'imposta. Il contribuente non viene a sapere dell'iscrizione a ruolo neanche se consulta il proprio cassetto fiscale. Tuttavia, come vedremo a breve, potrà successivamente controllare in che data è stato iscritto a ruolo il debito e se gli è stata notificata - o è in corso di notifica - una cartella di pagamento accedendo alla propria area riservata di Agenzia Entrate Riscossione.

Bollo auto non pagato: la cartella esattoriale

In ordine alle **conseguenze per chi non paga il bollo auto**, il terzo gradino è la notifica della cartella esattoriale, anche detta «cartella di pagamento». Con la cartella il contribuente viene ufficialmente diffidato nel pagamento: se non impugna la cartella nel termine di 60 giorni essa diventa definitiva e l'Esattore può procedere a tutti gli atti necessari a tutelare e riscuotere il proprio credito.

La cartella deve essere notificata entro il **termine di decadenza** di due anni dall'iscrizione a ruolo del bollo auto. Se tale termine non viene rispettato la cartella è annullabile.

Allo stesso modo la cartella deve essere notificata entro il **termine di prescrizione** di tre anni dalla notifica del precedente avviso di accertamento o diffida di pagamento. Anche in questo caso, se il termine non viene rispettato la cartella è annullabile.

Contestazioni contro il bollo auto: giudice competente

Per tutte le contestazioni che si intendono sollevare contro il bollo auto, sia che si tratti dell'avviso di accertamento che della cartella esattoriale, è necessario procedere con ricorso alla **Commissione Tributaria Provinciale**.

Bollo auto non pagato: scatta il fermo amministrativo

Una delle prime conseguenze che derivano dal mancato pagamento del bollo auto è



l'iscrizione del fermo amministrativo; questa misura non consente più di circolare con l'auto su cui pende l'arretrato.

Se c'è il fermo, il bollo non va pagato (ma la Regione può disporre diversamente).

Con il fermo, l'auto non può neanche essere rottamata e radiata dal Pra, ma può essere venduta (difficilmente però si troverà un interessato all'acquisto visto che, con la vendita del mezzo, viene trasferito anche il fermo amministrativo).

Affinché il fermo auto sia valido il contribuente deve ricevere un **preavviso di fermo** 30 giorni prima che venga disposto il blocco del veicolo. Il [preavviso di fermo](#) può essere impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.

Bollo auto non pagato: radiazione dal Pra

Una legge del 2010 ha modificato il codice della strada inserendo la possibilità per l'Ac di radiare le auto per le quali non risulta versato, per tre anni di seguito, il bollo auto. In particolare il codice della strada stabilisce che:

«Ferre restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l'A.C.I., qualora accerti il mancato pagamento di detti tributi per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario del veicolo la richiesta dei motivi dell'inadempimento e, ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d'ufficio del veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne dà comunicazione al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro d'ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione».

Si tratta comunque di una misura poco applicata.

Bollo auto non pagato: il pignoramento

L'ultima misura per riscuotere gli arretrati del bollo auto non pagato è la cosiddetta **esecuzione forzata**, meglio nota come pignoramento. Il pignoramento non può essere disposto prima di 60 giorni dalla notifica della cartella; esso può essere avviato anche se, nel frattempo, è stato disposto il fermo amministrativo.

La cartella di pagamento si considera come una sorta di «preavviso di riscossione» per cui non sono dovuti successivi atti.



La riscossione del bollo auto può avvenire contestualmente a quella di alte imposte per chi ha ulteriori debiti con l'erario o la pubblica amministrazione.

Di solito si procede al pignoramento dello stipendio, della pensione o del conto corrente.

Ricordiamo che il **pignoramento dello stipendio o della pensione** può avvenire entro massimo

- un decimo, per stipendi/pensioni fino a 2.500 euro
- un settimo, per stipendi/pensioni fino a 5.000 euro
- un quinto, per stipendi/pensioni superiori a 5.000 euro.

Il **pignoramento del conto corrente del lavoratore dipendente** può avvenire negli stessi limiti appena indicati mentre le somme che si trovano già depositate all'atto della notifica del pignoramento possono essere prelevate solo per la parte che eccede il triplo dell'assegno sociale (circa 1.345 euro). Negli altri casi, il conto corrente può essere pignorato completamente.

Il **pignoramento della pensione** deve fare sempre salvo il minimo vitale pari a una volta e mezzo l'assegno sociale.